

Addendum all'annualità 2024 del "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)" per il triennio 2022-24.

1. Premessa

1.1 - Il vigente Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, approvato con deliberazione 988/2022 in attuazione dell'articolo 13 della l.r. n. 9/2020, ha programmato le linee di intervento per le annualità 2022-2024, finalizzando le risorse ad esso destinate, e le relative modalità di attuazione, in corso di realizzazione.

1.2 - La sopravvenuta disponibilità, a seguito di specifica previsione da parte della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026), di risorse ulteriori per l'annualità 2024, pari euro 1.300.000,00 di parte corrente sul capitolo U0000R47905, offre l'opportunità di ampliare la sfera di intervento del Piano.

2. Finalità e linee di intervento dell'addendum 2024

2.1 - In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 7 della l.r. 9/2020, con il presente addendum la Regione intende destinare specifiche misure in favore dei piccolissimi comuni (comuni fino a 2.000 abitanti).

2.2 - Tra i 255 piccoli comuni della Regione Lazio, definiti dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, come quelli aventi popolazione residente fino a 5.000 abitanti, sono infatti in particolare i 167 comuni al di sotto della soglia dei 2.000 abitanti quelli nei quali più rilevante è la necessità di intervento per sostenerne - coerentemente con lo spirito della legge - il ruolo svolto dalle comunità ivi residenti, in funzione della salvaguardia e del governo del territorio, della conservazione e dello sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e della valorizzazione della cultura locale.

2.3 - Tali "piccolissimi comuni" - come definiti dal Piano e individuati in base ai dati dell'ultimo bilancio demografico annuale ISTAT disponibile (aggiornato al 31 dicembre 2022) - presentano fabbisogni ulteriori e specifici, determinati dalla marginalità geografica, dalle difficoltà di comunicazione e dalla modesta diffusione dei servizi al cittadino, che anche a causa dell'età media avanzata della popolazione residente ne stanno causando il progressivo spopolamento. Nel quadriennio 2019-2022, nella Regione Lazio la popolazione complessiva in essi residente è infatti diminuita da 159.130 a 156.279 abitanti, con un saldo negativo di quasi tremila abitanti. A ciò ha contribuito in particolar modo un calo del tasso di natalità più sensibile rispetto a quello certificato dall'ISTAT nell'annualità 2022 (valore medio nazionale di meno di sette nati ogni mille abitanti), che nei "piccolissimi comuni" del Lazio si è attestato intorno ai cinque nati ogni mille abitanti.

2.4 - Pertanto, in coerenza con quanto previsto con il citato articolo 7, comma 2, della l.r. 9/2020, si ritiene opportuno integrare il vigente "Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni" con la previsione, per l'annualità 2024, di un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un'unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei "piccolissimi comuni" del Lazio.

3. Beneficiari della misura

3.1 - Beneficiari finali della misura sono:

- a. i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024, salvo quanto previsto dal successivo par. 4.4;
- b. i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune” e la mantengono per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale.

3.2 - Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento e mantenimento della propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;
- b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
- c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
- d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
- e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

3.3 - La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale/tutela del/la nato/a. Non sarà consentita la presentazione di più domande per il medesimo nato. Nell’ipotesi in cui i figli nati nell’arco temporale indicato dal presente articolo siano più di uno, potrà essere presentata una sola domanda.

3.4 - Il beneficio non è cumulabile con quelli previsti da analoghe iniziative a sostegno della genitorialità attivate a livello statale e regionale, ivi compreso il contributo per le donne partorienti previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 478, con la sola eccezione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

4. Modalità di attuazione dell’intervento

4.1 - Al fine di assicurare una diffusione del beneficio sul territorio quanto più possibile capillare, prossima al cittadino, aperta nel tempo e rispondente in maniera coerente alle oggettive condizioni personali e anagrafiche dei destinatari, la misura sarà erogata direttamente dai “piccolissimi comuni” del Lazio, a ciascuno dei quali sarà assegnato, con il provvedimento di cui al par. 6, un plafond economico, graduato secondo classi di consistenza demografica, dal quale attingere fino all’esaurimento delle risorse assegnate.

4.2 - A seconda delle situazioni demografiche dei singoli comuni, da ciascuno di essi singolarmente apprezzabili, l’ammontare del beneficio per ciascun nucleo familiare potrà essere compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.000,00, da attribuire ai beneficiari attraverso appositi avvisi pubblici annuali, fino a esaurimento delle risorse, nel rispetto dei requisiti soggettivi necessari di cui ai precedenti par.

3.1 e 3.2, della natura una tantum stabilita dal par. 2.4 e secondo modalità e criteri ulteriori eventualmente dagli stessi stabilite.

In particolare, ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, potranno essere adeguatamente valorizzate, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di monogenitorialità;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.

4.3 - La verifica, anche successiva, della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari di cui ai par. 3.1 e 3.2 e di quelli ulteriori eventualmente previsti da ciascun comune sarà effettuata dai comuni assegnatari delle risorse regionali, che nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, procederanno tempestivamente alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate ai beneficiari.

4.4 - Qualora le risorse assegnate non venissero utilizzate integralmente entro il 31 dicembre 2024, i comuni avranno la possibilità di estendere l'erogazione del beneficio anche alle annualità 2025 e 2026, fino a esaurimento completo del plafond per ciascuno di essi disponibile.

5. Ripartizione delle risorse

5.1 - Le risorse regionali destinate all'intervento ammontano a un totale di euro 1.300.000,00 e saranno ripartite tra i "piccolissimi comuni" del Lazio secondo le seguenti modalità:

- a. euro 10.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 e fino a 2.000 abitanti;
- b. euro 7.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000 abitanti;
- c. euro 4.634,15 in favore dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti.

5.2 - Gli elenchi dei comuni appartenenti alle tre categorie sopra individuate sono riportati in calce al presente documento e fanno riferimento ai dati ISTAT rilevati al 31 dicembre 2022 (fonte: <https://demo.istat.it/>).

6. Assegnazione delle risorse

6.1 - Con determinazione del Direttore della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, si provvederà all'assegnazione delle risorse ai comuni di cui agli elenchi in calce al presente documento, nonché alla previsione di eventuali ulteriori criteri/modalità di erogazione ai beneficiari.

7. Monitoraggio, rendicontazione, comunicazione

7.1 - I comuni assegnatari delle risorse regionali sono tenuti al loro integrale utilizzo, esclusivamente per la finalità prevista dal presente documento.

7.2 - La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza entro il 31 marzo 2023, secondo le modalità che saranno stabilite con la determinazione di cui al precedente par. 6, unitamente a una relazione descrittiva delle concrete modalità di

attuazione della misura, che fornisca altresì dati quali-quantitativi circa i benefici erogati e i riscontri ottenuti da parte della cittadinanza.

7.3 - Nel solo caso previsto dal par. 4.4, entro il medesimo termine i comuni assegnatari invieranno la rendicontazione delle sole spese sostenute nell'anno 2024, unitamente a una relazione di monitoraggio che illustri le condizioni che non hanno consentito l'integrale erogazione delle risorse ad assi assegnate. In tal caso, il termine per l'adempimento di quanto previsto al precedente par. 7.2 è rinviato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di esaurimento delle risorse, fermo restando l'onere del monitoraggio annuale.

7.4 - I comuni assegnatari sono altresì tenuti a dar conto nei propri provvedimenti e nella comunicazione istituzionale relativa alla misura che la stessa è finanziata con risorse trasferite dalla Regione Lazio.

Elenco dei comuni aventi popolazione superiore a 1.000 e fino a 2.000 abitanti

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Acuto | Monteleone Sabino |
| Affile | Montorio Romano |
| Agosta | Nazzano |
| Arcinazzo Romano | Nemi |
| Arsoli | Nerola |
| Barbarano Romano | Pastena |
| Bassano in Teverina | Pescorocchiano |
| Bassiano | Pescosolido |
| Bomarzo | Petrella Salto |
| Campoli Appennino | Piansano |
| Cantalupo in Sabina | Picinisco |
| Capodimonte | Poggio Bustone |
| Carbognano | Poggio Catino |
| Casperia | Ponzano Romano |
| Castel Sant'Angelo | Posta Fibreno |
| Celleno | Prossedi |
| Cellere | Rivodutri |
| Cerreto Laziale | Rocca Massima |
| Ciciliano | Roccasecca dei Volsci |
| Civitella d'Agliano | Roviano |
| Civitella San Paolo | San Donato Val di Comino |
| Colfelice | San Gregorio da Sassola |
| Collecchio | Sant'Andrea del Garigliano |
| Coreno Ausonio | Sant'Apollinare |
| Faleria | Santopadre |
| Farnese | Selci |
| Fiamignano | Tarano |
| Fontechiari | Toffia |
| Fumone | Torre Cajetani |
| Gallinaro | Torri in Sabina |
| Gavignano | Torricella in Sabina |
| Gerano | Torrita Tiberina |
| Gradoli | Trevi nel Lazio |
| Greccio | Trivigliano |
| Guarcino | Vallerotonda |
| Magliano Romano | Villa Latina |
| Monte Romano | Villa San Giovanni in Tuscia |
| Monteflavio | Villa Santo Stefano |

Elenco dei comuni aventi popolazione superiore a 500 e fino a 1.000 abitanti

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Accumoli | Licenza |
| Anticoli Corrado | Longone Sabino |
| Arlena di Castro | Lubriano |
| Belmonte Castello | Mandela |
| Belmonte in Sabina | Marano Equo |
| Borbona | Mompeo |
| Borgo Velino | Monte San Giovanni in Sabina |
| Calcata | Montebuono |
| Campodimele | Onano |
| Casalattico | Pisoniano |
| Casape | Poggio San Lorenzo |
| Casaprota | Posta |
| Castel San Pietro Romano | Proceno |
| Castelnuovo di Farfa | Riofreddo |
| Castelnuovo Parano | Rocca d'Arce |
| Cineto Romano | Rocca Santo Stefano |
| Colle San Magno | Rocca Sinibalda |
| Collepardo | Roccantica |
| Configni | Roiate |
| Cottanello | Sambuci |
| Falvaterra | Sant'Ambrogio sul Garigliano |
| Filettino | Settefrati |
| Frasso Sabino | Vallemaio |
| Gorga | Ventotene |
| Latera | Vicalvi |

Elenco dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti

| |
|------------------------|
| Acquafondata |
| Ascrea |
| Camerata Nuova |
| Canterano |
| Capranica Prenestina |
| Castel di Tora |
| Cervara di Roma |
| Cittareale |
| Collalto Sabino |
| Colle di Tora |
| Collegiove |
| Colli sul Velino |
| Concerviano |
| Filacciano |
| Jenne |
| Labro |
| Marcetelli |
| Micigliano |
| Montasola |
| Montenero Sabino |
| Morro Reatino |
| Nespolo |
| Orvinio |
| Paganico Sabino |
| Percile |
| Pozzaglia Sabina |
| Rocca Canterano |
| Rocca di Cave |
| Roccagiovine |
| Salisano |
| San Biagio Saracinisco |
| Saracinesco |
| Terelle |
| Tessennano |
| Turania |
| Vacone |
| Vallepietra |
| Vallinfreda |
| Varco Sabino |
| Viticuso |
| Vivaro Romano |